

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

- 1.** Ai procedimenti amministrativi, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
- 2.** Ai procedimenti sanzionatori, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti solo se più favorevoli al soggetto sanzionato.
- 3.** Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti in vigore.
- 4.** La disciplina di cui all'allegato E, riferito all'articolo 109, comma 2, della legge regionale 29/2005 continua a trovare applicazione nelle more dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).